



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 428

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 2 luglio 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) *Pag.* 9

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria *Pag.* 10

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87) *Pag.* 13

Plenaria (antimeridiana) » 13

Plenaria (pomeridiana) » 28

5^a - Bilancio:

Plenaria » 31

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 34

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 38

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i>	<i>Pag.</i>	46
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i>	»	46
11 ^a - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>	»	47
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i>	»	47
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	48

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	56
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	70
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	70
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	79
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	83
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	86
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	87
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	88

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	89
---------------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

74ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Giovanni Bilardi

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore fa preliminarmente presente che in data 30 giugno 2015 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta (trasmessa in data 24 giugno dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria) di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti del senatore Giovanni Bilardi nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 1623/2013 R.G.N.R., n. 897/2013 R.G. GIP), per le fattispecie criminose di cui agli articoli: 1) 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale (concorso in peculato); 2) 81, capoverso, 479 e 61, n. 2, del codice penale (concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 3) 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale (concorso in peculato); 4) 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale (concorso in peculato); 5) 81, capoverso, 110 e 314 del codice penale (concorso in peculato).

Il procedimento trae origine da un'indagine delegata al gruppo della Guardia di finanza di Reggio Calabria, concernente le spese sostenute dai gruppi consiliari presenti presso la predetta regione, finalizzata all'accertamento di eventuali profili di rilevanza penale ravvisabili nelle modalità di

impiego dei fondi stessi, anche con riferimento al titolo giustificativo delle spese in relazione alle finalità istituzionali cui sono vincolate le somme assegnate a ciascun gruppo consiliare. Le annualità prese in considerazione dall'indagine sono quelle dal 2010 al 2012.

Il senatore Bilardi (all'epoca dei fatti, consigliere regionale e capo gruppo del Gruppo consiliare «Lista Scopellitti» e quindi pubblico ufficiale) è indagato per essersi indebitamente appropriato – in concorso con altri, mediate prelievi indebiti dal conto corrente del gruppo consiliare e comunque sostenendo con tali risorse spese in realtà risultate avere finalità private ed in ogni caso non ammissibili al rimborso – delle seguenti somme erogate al predetto gruppo consiliare della regione Calabria: di euro 40.988,60 per l'anno 2010, di euro 76.139,20 per l'anno 2011 e di euro 66.587,07 per l'anno 2012, spesi direttamente; inoltre di euro 53.241,09 per l'anno 2010, di euro 61.342,96 per l'anno 2011 e di euro 33.655,88 per il 2012, spesi per il tramite del suo collaboratore Carmelo Trapani; infine di euro 16.057,04 per l'anno 2011 e di euro 9.644,12 per l'anno 2012, pagati dal senatore Bilardi direttamente al suo collaboratore a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare, ma in realtà mai documentate.

Il senatore Bilardi è indagato inoltre per avere, nei rendiconti annuali relativi all'impiego dei fondi erogati al gruppo dalla Regione (presentati al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale n. 13 del 2002 per gli anni 2010, 2011 e 2012) falsamente attestato la correttezza della spesa e occultato la reale e illecita destinazione delle risorse, con l'aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità in relazione al delitto di peculato.

Infine, il senatore Bilardi è indagato per aver indebitamente erogato: al consigliere regionale Alfonsino Grillo per l'anno 2010 euro 27.000, per il 2011 euro 38.250 e per il 2012 euro 20.700, a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private e in ogni caso non ammissibili a rimborso e comunque non documentate, nonchè, per l'anno 2012 euro 9.150, a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate; al consigliere Claudio Parente per l'anno 2010 euro 3.120 e per il 2011 euro 3.923,07, a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate, nonchè, per il 2010 euro 7.500, per spese in realtà risultate avere finalità elettorali e in ogni caso non ammissibili al rimborso; al consigliere regionale Salvatore Magarò per l'anno 2010 euro 6.610, a titolo di rimborso per spese in realtà risultate avere finalità private e in ogni caso non ammissibili a rimborso.

In relazione all'esigenza cautelari, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto condivisibili le valutazioni espresse dal pubblico ministero. In particolare, quanto al rischio di reiterazione del reato, il giudice delle indagini preliminari rileva come l'attuale incarico politico-istituzionale colloca il senatore Bilardi nella situazione ideale per continuare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede. Nella sua veste di senatore, egli gode – sempre secondo il GIP – della dispo-

bilità di ingenti fondi pubblici, avendo peraltro conservato un solido legame con coloro che sono attivamente impegnati nelle istituzioni locali.

Inoltre il senatore Bilardi si è reso responsabile – secondo l'accusa – di condotte di enorme gravità non solo per la qualità e la sistematicità, ma anche per l'entità dell'appropriazione.

Si aggiunga che appare dimostrato – secondo il GIP – che in sede di interrogatorio il predetto parlamentare ha reso innumerevoli dichiarazioni mendaci nel tentativo di giustificare le sue condotte illecite. Esemplificativo a tale proposito – sempre secondo l'autorità giudiziaria – è l'episodio relativo alla destinazione di un televisore «Grundig LC 32 pollici» che il senatore Bilardi, in sede di interrogatorio, ha affermato di aver acquistato per il gruppo; è stato poi accertato che solo la sera stessa dell'interrogatorio il predetto apparecchio è stato portato dal suo collaboratore Carmelo Trapani nella sede degli uffici del gruppo presso il Consiglio regionale.

A fronte di tali conclamate esigenze cautelari, data la gravità delle condotte, connotate da metodi fraudolenti e l'attuale svolgimento di funzioni pubbliche, il giudice ha ritenuto adeguata e proporzionata, nei confronti del senatore Bilardi, la misura degli arresti domiciliari.

Il Presidente relatore si riserva di formulare una propria proposta conclusiva successivamente all'audizione del senatore Bilardi, prevista per il giorno di martedì 7 luglio, alle ore 20, precisando fin d'ora che l'ambito di competenza della Giunta deve necessariamente essere circoscritto al riscontro della sussistenza o meno del *fumus persecutionis*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che alle ore 15 della giornata odierna è convocato il Parlamento in seduta comune per le votazioni relative all'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, sottolineando quindi la necessità di completare i lavori della Giunta in tempo utile per consentire la possibilità ai componenti della stessa di recarsi alla Camera e di partecipare alla predetta attività elettiva.

Il senatore CUCCA (*PD*) sottolinea l'opportunità di proseguire la trattazione del Doc. IV, n. 8 (relativo alla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini) successivamente alla decisione del Tribunale della libertà di Bari sulla predetta misura coercitiva, che al momento non è ancora nota. Si potrebbe eventualmente sospendere la seduta fino allo svolgimento delle operazioni di votazione presso il Parlamento in seduta comune, per poi riprendere i lavori della Giunta dopo tale interruzione.

Dopo un intervento del senatore PAGLIARI (*PD*) atto a prospettare l'opportunità di proseguire l'esame del Doc. IV, n. 8 nella seduta di martedì 7 luglio, in modo tale da poter acquisire anche gli elementi istruttori sopravvenuti a seguito del giudizio di riesame presso il Tribunale della libertà di Bari, il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene preferibile sospendere i lavori della Giunta per il solo lasso di tempo necessario a consentire lo svolgimento delle votazioni dei giudici della Corte costituzionale presso il Parlamento riunito in seduta comune, per poi riprendere gli stessi al termine di tale attività elettiva.

La senatrice LO MORO (*PD*) sottolinea brevemente l'esigenza di individuare una soluzione che abbia l'unanime condivisione dei membri della Giunta.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) prospetta l'opportunità di rinviare la trattazione del Doc. IV, n. 8 alla seduta di martedì 7 luglio, in modo tale da poter acquisire la decisione completa delle motivazioni del Tribunale della libertà di Bari.

Il senatore AUGELLO (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea l'esigenza di rinviare alla seduta di martedì 7 luglio la trattazione del Doc. IV, n. 8 in quanto, pur essendo autonomo l'ambito di competenza riservato alla Giunta rispetto a quello del Tribunale del riesame, sussistono tuttavia motivi di razionalità dei lavori, come pure motivi di adeguatezza istruttoria, idonei a giustificare oggettivamente la scelta di differire l'esame del predetto documento. In particolare, fa presente che tale rinvio consentirebbe allo stesso relatore, come pure agli altri membri della Giunta, la possibilità di approfondire in maniera congrua gli elementi istruttori sopravvenuti.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, formulata dal senatore Pagliari e condivisa poi da altri senatori intervenuti nell'odierno dibattito, di proseguire nella seduta prevista per martedì 7 luglio alle ore 20, la trattazione del Doc. IV, n. 8, relativo al senatore Azzollini.

La Giunta approva la predetta proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 2 luglio 2015

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 14^a Commissione del Senato
CHITI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA LUSSEMBUR-
GHESE DELL'UNIONE EUROPEA*

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1917) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

In apertura di seduta il presidente LATORRE propone di fissare per le ore 18 di martedì 7 luglio il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Si apre quindi la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) pone l'accento sulla delicatezza delle tematiche affrontate dal disegno di legge, ponendosi problematicamente

circa l'assenza della presentazione di un testo in materia da parte del Governo.

Replica il presidente LATORRE, osservando che l'articolato all'esame delle Commissioni riunite è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura con il consenso pressoché unanime di tutte le forze politiche e del Governo stesso.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'auspicare che anche il Senato possa apportare dei contributi migliorativi, si sofferma su una serie di aspetti a proprio avviso problematici del testo.

In particolare, invita le Commissioni riunite ed il Governo a valutare una migliore definizione della procedura di conferma dell'autorizzazione delle missioni già in essere, nonché la possibilità di unire alla relazione analitica di cui all'articolo 3 anche un prospetto dettagliato del quadro operativo, curato dai vertici militari.

L'oratore chiede, altresì, delucidazioni sul possibile impiego nei teatri operativi dei volontari in ferma prefissata di un anno, invitando le Commissioni riunite, inoltre, a valutare l'opportunità di completare il quadro normativo con la riforma dei tribunali militari (eventualmente tramite un disegno di legge *ad hoc*).

Conclude soffermandosi sul possibile invio a Ramadi, prospettato da numerosi organi di stampa, di elementi del 9° Reggimento d'assalto paracadutisti «Col Moschin», sollecitando un'informativa del Governo sul punto.

Il senatore PEGORER (*PD*), pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul testo del disegno di legge, si sofferma sulla mancata definizione di tempistiche certe in relazione all'autorizzazione parlamentare delle missioni internazionali deliberate dal Governo, di cui al comma 2 dell'articolo 2, rilevando altresì che la disposizione non precisa gli effetti dell'assenza dell'autorizzazione parlamentare.

Pone inoltre l'accento sulla sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate i cui contorni non sembrano essere pienamente definiti, rispetto alla quale occorrerebbe – a proprio avviso – garantire la possibilità di svolgere un'effettiva discussione di merito, anche parallelamente alla sessione di bilancio. Ciò al fine di garantire al Parlamento effettiva contezza del rapporto tra le missioni autorizzate e le risorse economiche ad esse destinate.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge in titolo, che supera l'attuale disciplina incentrata sulla decretazione d'urgenza definendo sia un quadro giuridico di riferimento connotato da coerenza e certezza, sia concrete garanzie alla copertura economica delle missioni.

Esprime quindi l'auspicio a che si possa pervenire all'approvazione del testo sulla base di un'ampia convergenza tra tutte le forze politiche.

Con riferimento a quanto osservato dal senatore Battista sulla relazione analitica prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, il presidente LATORRE (*PD*) osserva incidentalmente, in qualità di relatore, che la presentazione di documenti alle Camere dovrebbe rimanere prerogativa del Governo. Il coinvolgimento diretto dei vertici militari, infatti, potrebbe porsi in contrasto con i principi generali dell'ordinamento sulla distinzione tra indirizzo politico e funzioni amministrative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 2 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 87

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

291^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 1429-B (revisione della Parte II della Costi-

tuzione) e di iniziarne l'esame nella seduta che sarà convocata per martedì 7 luglio.

Si è convenuto, inoltre, di convocare successivamente un'ulteriore riunione dell'Ufficio di Presidenza per definire la programmazione dei lavori per le fasi successive dell'esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale sono stati recepiti alcuni dei rilievi formulati nel corso del dibattito.

In particolare, la premessa è stata integrata con una precisazione sulla particolare complessità del quadro congiunturale all'interno del quale il Governo è impegnato a gestire i flussi migratori, anche a causa di oggettive carenze infrastrutturali. Inoltre, si sottolinea che gli interventi in materia di immigrazione, pur nel pieno rispetto della normativa europea vigente, devono comunque assicurare la tutela dei diritti fondamentali universali della persona.

Per quanto riguarda il rilascio di un documento di viaggio al richiedente asilo per gravi motivi umanitari, rileva che – sebbene questa misura abbia creato tensione nei rapporti con alcuni Paesi – tale facoltà è riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 17 del regolamento cosiddetto «Dublino III». Pertanto, l'osservazione relativa a questo aspetto è stata integrata con la precisazione del riferimento normativo.

Inoltre, è stata soppressa la parte dell'osservazione con cui si intendeva garantire ai migranti alcuni servizi, quali l'erogazione di corsi di lingua italiana e il sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nonché la tutela legale, poiché in effetti tale previsione appare difficilmente implementabile.

Infine, ritiene opportuno non modificare la competenza sul ricorso avverso il provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza, che le norme vigenti attribuiscono al giudice amministrativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea è affidato all'Unione europea dall'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine, è prevista l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, che definisce uno *status* uniforme a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione. Tale sistema comprende: *a)* le procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello *status* uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; *b)* i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; *c)* le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; *d)* il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea;

– in assenza di un apposito intervento legislativo, la materia del diritto di asilo è interamente attuata e regolata dall'insieme delle norme sulla protezione internazionale previste a livello europeo e recepite nell'ordinamento italiano – in base all'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 – in un testo unico delle disposizioni legislative vigenti, predisposto dal Governo in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione;

– i problemi connessi alla gestione dei flussi migratori appaiono estremamente complessi e di difficile soluzione, anche normativa, soprattutto a causa di oggettive carenze infrastrutturali e di una congiuntura economica particolarmente sfavorevole;

– il pieno rispetto della normativa europea richiede tuttavia un intervento coerente e che assicuri la tutela dei diritti fondamentali universali della persona,

considerato che:

– la direttiva n. 32 mira a creare un sistema coerente per garantire che tutte le decisioni in materia siano adottate in modo più efficiente ed equo e che tutti gli Stati membri esaminino le domande in base a norme comuni di elevata qualità: la direttiva fissa, pertanto, le regole per la presentazione delle domande di asilo e un termine generale di sei mesi come durata della procedura; prevede norme più rigorose per la formazione del

personale, nonché disposizioni specifiche per le persone che necessitano di un'assistenza particolare;

– la direttiva n. 33, relativa alle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, in attesa che la domanda venga esaminata, contiene disposizioni che garantiscono l'accesso all'alloggio, al vitto, all'assistenza sanitaria e all'occupazione, nonché a cure mediche e psicologiche. Inoltre, prevede un elenco dei presupposti per il trattenimento; riduce il trattenimento per le persone vulnerabili (in particolare i minori) e istituisce garanzie giuridiche, quali l'assistenza legale gratuita e informazioni scritte all'atto della presentazione di un ricorso contro un provvedimento di trattenimento; stabilisce misure specifiche a tutela delle persone vulnerabili,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 3, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;

– anche in considerazione dell'esigenza di trasferire i richiedenti asilo in altri Stati, il Governo dovrebbe avvalersi della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva n. 33. Pertanto, dovrebbe essere modificato l'articolo 4, in modo da prevedere, anche in applicazione dell'articolo 17 del regolamento cosiddetto «Dublino III», che il questore abbia facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva n. 33, che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 dovrebbe essere integrato in modo tale che la mancata indicazione, da parte del richiedente, di un domicilio in Italia, al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, non precluda, in ogni caso, l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;

– al fine di rispettare le riserve di legge previste dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 16 della Costituzione, il comma 4 dell'articolo 5 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse,

di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

– al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva n. 33 e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

– al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*), dovrebbe essere modificato nella parte in cui si fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

– al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*), della direttiva n. 33, l'articolo 6, comma 3, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resti nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona, prima del trattenimento, abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva n. 33, e di dare effettiva attuazione al diritto di difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e tenendo conto della riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione, al fine di evitare incertezze circa l'applicabilità della disciplina generale del trattenimento, prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che il provvedimento del questore con cui si dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

– appare necessario evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commis-

sione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo. In caso contrario, si rischierebbe di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva n. 32. A tal fine, si ritiene che: *a)* il comma 5 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame – che rende oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento – sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni; *b)* il comma 6 dell'articolo 6 debba essere modificato in modo da non considerare il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto e prevedendo altresì la facoltà per il giudice di disporre, su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998; *c)* il comma 7 dell'articolo 6 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, possa essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ciascuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento, disposto ai sensi dei commi 4 e 6, non superiore a 90 giorni;

– al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, nonché di avvalersi della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente, prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 7 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che, se lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesti la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, la direzione dell'istituto ne dia immediata comunicazione alla competente questura per la successiva verbalizzazione e sia prevista, nello stesso istituto, l'audizione con la commissione competente. Occorre, inoltre, che il detenuto fruisca di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e, dopo la presentazione della domanda, sia collocato in un luogo di detenzione separato dagli altri detenuti;

– si osserva che l'articolo 8, il quale disciplina i centri di prima accoglienza, non stabilisce un termine massimo di permanenza e, al contrario, prevede la possibilità che i richiedenti asilo possano seguire in tali centri, durante il periodo di permanenza, l'iter della procedura di asilo.

In sostanza, viene riproposto lo stesso schema procedurale attualmente vigente per i CARA, mentre un'altra norma dello stesso decreto ne stabilisce il superamento. Altro aspetto che presenta notevoli criticità riguarda l'estensione dei casi di possibile trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione (CIE) dei richiedenti asilo. Attualmente, infatti, il trattenimento è previsto in una serie di casi afferenti alla sicurezza pubblica, mentre lo schema di decreto estende la misura anche nel caso sussista rischio di fuga del richiedente. Inoltre, la valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità, al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione, oppure abbia ricevuto un provvedimento di allontanamento. Tale valutazione spetterebbe quindi al questore, con un margine di ampia discrezionalità. In questi casi, secondo quanto prevede lo schema di decreto legislativo, la permanenza del richiedente nei luoghi di detenzione potrebbe protrarsi fino a 12 mesi. Si rileva, altresì, che i membri delle commissioni territoriali dovrebbero essere di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – dovrebbero ricevere obbligatoriamente una formazione iniziale. Infine, la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, sembra presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo *status* di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale. Tale previsione comporterebbe però una violazione dell'articolo 14, comma 2, della direttiva n. 32;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva n. 33 e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, dovrebbe essere modificato il comma 1 dell'articolo 7, in modo da prevedere che alle famiglie trattenute sia fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva n. 33, i commi 1 e 3 dell'articolo 8 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorra dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale e, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13; appare inoltre necessario che, al comma 4 del medesimo articolo 8, sia soppresso l'inciso «avvio della procedura di esame della medesima domanda»;

– al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della direttiva n. 33, il quale prevede che, in via ordinaria, i richiedenti asilo debbano essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata e tenendo conto che il successivo comma *c*) consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che i centri governativi siano destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti siano in ogni caso trasferiti, nel minor tempo possibile, nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

– al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva n. 33, il comma 2 dell'articolo 9 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

– al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva n. 33, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei Comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano integralmente finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

– al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva n. 33, all'articolo 11 dovrebbe essere aggiunto un ulteriore comma, in cui si preveda che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

– al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza, prevista nell'articolo 20 della direttiva n. 33, l'articolo 12 dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere

che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporta non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22;

– al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 33, e allo scopo di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 7, della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza debba comunque attuare un'assistenza integrata, che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni specifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi, che comportino almeno un alloggio adeguato, un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali. Appare, inoltre, necessario che le persone le quali operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

– in considerazione del considerando n. 26 della direttiva n. 33 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della medesima direttiva, appare necessario che, all'articolo 15, sia previsto, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;

– in attuazione dell'articolo 23 della direttiva n. 33, è necessario che l'articolo 17 sia modificato in modo tale che siano date indicazioni di una procedura olistica e multidisciplinare per la valutazione e la determinazione del superiore interesse del minore;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva n. 32 e all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile, previa comunicazione al minore non accompagnato, in una lingua che è ragionevole supporre egli possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati della visita medica, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale comunque non impedisce la decisione sulla domanda e, in ogni caso, non può costituire il solo motivo

di rigetto della domanda stessa in riferimento; infine, appare necessario prevedere che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

– in riferimento all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva n. 33, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza, appare opportuno modificare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso le Prefettura – UTG;

– al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva n. 33, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, il comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e il comma 3 dell'articolo 22 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che, nel caso in cui il richiedente sia rintracciato o in caso di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio, nel quale l'interessato possa esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

– tenendo conto che l'articolo 4 della direttiva n. 32 richiede che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità preposta alla valutazione delle domande di asilo disponga di mezzi appropriati e di personale competente in numero sufficiente, l'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, dovrebbe essere riformulato, prevedendo che la nomina dei componenti delle Commissioni territoriali sia effettuata dal Presidente della Commissione Nazionale, previa verifica delle competenze richieste dalla legge; che la funzione di Presidente, delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni sia svolta in

via esclusiva; che il rappresentante degli enti locali sia un esperto di diritti umani; che i membri delle Commissioni e delle relative sezioni partecipino ai lavori delle Commissioni solo dopo aver partecipato ad un corso di formazione, in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto né trattenuto spetti, in ogni caso, soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;

– al fine di dare piena attuazione all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e d), della direttiva n. 32, i quali prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che abbia acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come pure la conoscenza del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo dovrebbe essere riformulato in modo tale da prevedere in ogni caso che: a) la Commissione nazionale per il diritto di asilo sia composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno competente in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; b) tutti i componenti delle Commissioni territoriali siano nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, svolta dalla Commissione nazionale, durante la quale sia verificato il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri; c) i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

– al fine di conformarsi alla consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la natura di diritto soggettivo, l'articolo 24, comma 1, lettera g), dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presup-

posti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

– al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva n. 32, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo dovrebbe essere inserita un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, un nuovo comma, il quale preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva n. 32, l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), dovrebbe essere modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, siano fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione; inoltre, occorre prevedere che, ai valichi di frontiera e nei punti di sbarco, sia sempre presente materiale informativo sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e che coloro i quali intendono presentare domanda di protezione internazionale o presentino bisogni di protezione ricevano adeguata informazione sulle modalità per presentare la domanda e sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*), della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera *i*), dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, in modo che, alla fine dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, non indossi uniformi;

– si rileva che l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva n. 32 prevede che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso solo in due casi, ovvero quando «l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo *status* di rifugiato basandosi sulle prove acquisite» oppure quando «l'autorità accertante reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo». Appare pertanto necessario sopprimere l'articolo 24, comma 1, lettera *l*): la norma prevede un'ipotesi ulteriore di omissione dell'audizione, qualora la Commissione territoriale ritenga di avere sufficienti

motivi per riconoscere lo *status* di protezione sussidiaria, sulla base degli elementi in suo possesso, nel caso di richiedenti che provengano da Paesi individuati in un apposito elenco predisposto dalla Commissione Nazionale. La soppressione si rende necessaria anche tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), della direttiva 2011/95/UE, per persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria deve intendersi il cittadino di un Paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno;

– al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), dovrebbe essere previsto che il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 1), dovrebbe essere riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

– al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *n*), numero 2), dovrebbe essere riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

– al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva n. 32, nell'articolo 24 dovrebbe essere introdotta una nuova lettera, che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in modo da prevedere anche che la formazione

delle commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali siano ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) n. 439 del 2010 e si tenga conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;

– al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b)*, della direttiva n. 32, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t)*, dovrebbe essere previsto che, al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, l'ipotesi indicata nella lettera *b)* sia riformulata in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale, presentate alla medesima commissione territoriale, rendano molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande, ai sensi dell'articolo 4, comma *5-bis*, dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;

– al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc)*, si dovrebbe altresì prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

– al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che: *a)* il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non comporti il pagamento del contributo unificato; *b)* la competenza per i ricorsi spetti al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica; *c)* il giudice nel giudizio sul ricorso ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete; *d)* il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) contiene una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea. L'esercizio di tale delega consentirà di assicurare maggiore certezza del diritto e di condurre a sistema il complesso impianto normativo che regola la materia.

Plenaria**292^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il decreto-legge n. 65 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e garanzie TFR. Il provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della rivalutazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il minimo. In particolare, sono indicate quote di perequazione variabili per gli anni 2012-2013 e per il biennio successivo, in rapporto all'entità del trattamento pensionistico complessivo rispetto al trattamento minimo INPS. Si prevede, inoltre, che le somme arretrate dovute siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

L'articolo 2 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, mentre l'articolo 3 incrementa la dotazione specificamente destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

Con l'articolo 4 è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, mentre l'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date.

L'articolo 7 modifica la disciplina in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR), prevedendo in particolare l'istituzione di un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie, cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR. In tal modo, si semplificano gli adempimenti a carico delle imprese e delle banche e si esclude qualsiasi forma di onere fiscale.

L'articolo 8, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del decreto.

Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni, al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nonché di emanare disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà per sostenere il rilancio delle attività imprenditoriali, propone di esprimere un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1992) Conversione in legge del decreto legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio (Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il decreto-legge n. 85 del 1° luglio 2015, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

Il provvedimento, composto di due articoli, è volto a consentire la proroga dal 1° luglio al 31 dicembre 2015 dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate già impegnato nella «Operazione strade sicure», per l'espletamento dei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 7 del 2015. Tale norma, infatti, ha autorizzato la proroga fino al 30 giugno 2015 dell'originario contingente di 3.000 unità, successivamente integrato con altre 1.800 unità. Considerato che l'impiego di 300 unità è già stato prorogato a tutto il 2015 per le necessità connesse alla cosiddetta «terra dei fuochi», si rende necessario prevedere anche per le restanti 4.500 unità la proroga al 31 dicembre 2015, in relazione alle contingenti esigenze di sicurezza.

Al comma 2 dell'articolo 1 è indicata la copertura finanziaria del provvedimento.

Rilevata la necessità e l'urgenza di prorogare la collaborazione delle Forze Armate nei servizi di controllo del territorio, propone di esprimere un parere che riconosca sussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria**421^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1568 e 205-A) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli ulteriori emendamenti 7.100 (testo 2) e 2.100 (testo corretto). Il primo emendamento recepisce la condizione posta sul testo originario dalla Commissione bilancio, mentre il secondo, sul quale era stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non sembra superare il problema nella sua nuova versione.

Il vice ministro MORANDO reputa che la nuova formulazione dell'emendamento 7.100 consenta di superare gli aspetti problematici della proposta, mentre esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 2.100 (testo corretto), in quanto la sua valutazione richiederebbe un'approfondita relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Alla luce delle valutazioni espresse dal Governo, la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 7.100 (testo 2) e 2.100 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.100 (testo 2) e parere non ostativo sull'emendamento 7.100 (testo 2).».

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (n. 175)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposti e condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce delle considerazioni svolte nel corso dell'ultima seduta, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative nei seguenti presupposti: che per la designazione della sede centrale in Roma dell'Agenzia si sia optato per l'utilizzo di immobili demaniali, contigui o connessi al Ministero degli affari esteri, già disponibili; che, in caso di riduzione dei finanziamenti destinati all'attività di cooperazione allo sviluppo, sia possibile rimodulare adeguatamente anche l'ambito di intervento dell'Agenzia e la consistenza delle relative strutture; che la messa a disposizione di personale da parte del Ministero degli affari esteri per l'avvio dell'attività dell'Agenzia, prevista dall'articolo 23 del provvedimento, non pregiudichi l'attività ordinaria del Dicastero né determini un aumentato fabbisogno di personale per lo stesso; e con le seguenti condizioni: che all'articolo 9, comma 1, la facoltà per l'Agenzia di istituire sedi all'estero sia prevista espressamente solo «nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili»; che all'articolo 10, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Con la contrattazione decentrata di cui al primo periodo non possono essere stabiliti miglioramenti dello stato giuridico o del trattamento economico rispetto al contratto collettivo nazionale applicabile».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° luglio.

Il PRESIDENTE, prima di proseguire nella discussione generale, propone di fissare alle ore 18 di giovedì 9 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La relatrice ZANONI (*PD*) ricorda, quindi, che era stato proposto lo svolgimento di audizioni informali delle organizzazioni sindacali per la parte relativa al personale e delle associazioni degli enti territoriali. Era, poi, stata proposta anche l'audizione dell'Ance e, da parte della senatrice Chiavaroli, dell'Anac.

Il senatore SANGALLI (*PD*) riterrebbe utile, qualora fosse audita l'Ance, anche l'audizione di Confindustria e R.ete. Imprese Italia.

Il PRESIDENTE, al fine di contenere il numero dei soggetti auditi, in stretta relazione al contenuto del testo del disegno di legge in esame propone l'audizione informale di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal, nonché dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza dei presidenti delle Regioni. Le audizioni informali dovrebbero avvenire nella mattinata di martedì 7 luglio per poter proseguire, poi, l'esame del provvedimento dal pomeriggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

237^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, ad integrazione del programma già definito in Ufficio di presidenza, comunica che la prossima settimana la Commissione esaminerà in sede consultiva il disegno di legge n. 1870, di riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, nonché il disegno di legge n. 1977, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, in materia di enti locali.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (n. COM (2015) 129 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (n. COM (2015) 135 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII n. 95*)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SUSTA (*PD*) presenta e illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

In risposta alle sollecitazioni delle senatrici GUERRA (*PD*) e BOTTICI (*M5S*) il presidente Mauro Maria MARINO rileva che il tenore dello schema presentato dal relatore è giustificato in forza della necessaria interlocuzione con il Governo nella fase ascendente del processo legislativo europeo.

Il vice ministro CASERO si esprime favorevolmente sul testo illustrato.

Lo schema di parere viene quindi posto in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale, risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 12,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2015) 129
definitivo e N. COM (2015) 135 definitivo SOTTOPOSTI
AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ
(Doc. XVIII, n. 95)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminati, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, gli atti in titolo,

considerato che

la materia della trasparenza fiscale tra giurisdizioni diverse costituisce l'oggetto di molteplici interventi che, a diverso titolo e ampiezza, sono stati adottati nel corso degli ultimi mesi per rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale internazionale e favorire una ordinata e concorrenziale scelta di investimento dall'estero per l'Italia e viceversa;

la pianificazione fiscale aggressiva o comunque esclusivamente rivolta alla riduzione del prelievo fiscale o all'elusione è orientata sostanzialmente a sfruttare i disallineamenti esistenti tra i diversi ordinamenti con forme di arbitraggio che erodono anche il principio di concorrenza;

la ratifica dell'Accordo F.A.T.C.A. e l'attuazione di tale strumento consentirà un ampio scambio di informazioni di dati fiscalmente sensibili e che gli accordi bilaterali con Paesi che hanno incrementato la trasparenza fiscale vanno nella direzione di creare un ambiente giuridico di maggiore controllo e contrasto dell'evasione internazionale;

l'operazione di rientro dei capitali si affianca a tale nuovo contesto internazionale, favorito anche da numerose e autorevoli prese di posizioni in ambito internazionale successivamente trasfuse nell'ordinamento internazionale;

è in corso di definitiva approvazione una specifica disciplina nazionale volta a favorire il *ruling* per coloro che intendono investire in Italia ovvero all'estero attraverso l'adozione di un nuovo rapporto di collaborazione e supporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, che favorisca la pianificazione fiscale;

preso atto che

le due proposte in titolo si inseriscono in tale indirizzo, anche con finalità di coordinamento della disciplina comunitaria vigente;

il Governo italiano unitamente a Francia e Germania ha sostenuto l'adozione di una specifica iniziativa sullo scambio obbligatorio di informazioni in tema di *ruling* fiscali;

formula un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione al principio di sussidiarietà e proporzionalità la Commissione fa integralmente proprie le osservazioni espresse dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;

2. per quanto riguarda la efficacia nel tempo del *ruling* oggetto di scambio automatico appare opportuno armonizzare la disciplina con quanto previsto nei singoli ordinamenti interni con attenzione rispetto agli oneri amministrativi per la conservazione e tenuta delle informazioni oggetto di scambio;

3. si invita il Governo nel prosieguo dell'*iter* a valutare con attenzione il coordinamento e l'eventuale sovrapposizione/interazione tra la disciplina comunitaria e gli accordi bilaterali e multilaterali in materia di scambio automatico;

4. per quanto riguarda la decorrenza delle disposizioni dal 1° gennaio 2016, valuti il Governo nel prosieguo dell'*iter* l'adeguatezza delle problematiche illustrate nelle precedenti osservazioni in riferimento a tale termine di decorrenza;

5. in relazione alla proposta di direttiva n.129 che abroga la direttiva 2003/48/CE, la Commissione invita il Governo nel prosieguo dell'*iter* a valutare l'eventuale ulteriore coordinamento con la disciplina introdotta dalla proposta di direttiva n. 135, per le parti disciplinate dalle norme ancora efficaci.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

166^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

(760) STUCCHI. – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(1570) BUEMI ed altri. – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(1795) PEPE e MOLINARI. – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) CROSIO ed altri. – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) FORNARO ed altri. – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) CIOFFI ed altri. – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della*

società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

– e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE segnala preliminarmente che l'odierna seduta dovrà terminare in tempo utile per consentire ai senatori di prendere parte ai lavori del Parlamento in seduta comune, il cui inizio è previsto alle ore 15.

Ricorda poi che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti agli ulteriori emendamenti dei relatori depositati nelle sedute del 23 e del 30 giugno scorso e riferiti al disegno di legge n. 1880 in esame. Anche su queste proposte occorrerà attendere l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive.

Informa infine che sono pervenuti i nuovi emendamenti 1.24 (testo 2) e 1.25 (testo 2), pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, annuncia quindi che si passerà alle ulteriori votazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1880, ricordando che nella precedente seduta la Commissione ha votato fino alla proposta 2.31 inclusa.

Con separato scrutinio, sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.36.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.37, che incide come altri sulla composizione del Consiglio di amministrazione della RAI, ampliando, oltre al numero totale dei componenti, il numero di quelli designati dall'assemblea dei dipendenti, per dare loro adeguata rappresentanza.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene anch'egli sul predetto emendamento segnalando che, con le modifiche nella rappresentanza parlamentare legate alla nuova legge elettorale, l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è essenziale per garantire la possibilità di tutte le forze politiche di concorrere alla nomina.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 2.46. Ricorda che la composizione del Consiglio di amministrazione della RAI non può prescindere dalla giurisprudenza consolidata in materia della Corte costituzionale, che con varie pronunce (nel 1974, nel 1987, nel 2006 e nel 2009) ha sancito che gli organi direttivi della RAI non possono essere costituiti in modo da rappresentare in maniera esclusiva o preponderante il potere esecutivo. A tal fine la stessa

Corte, a garanzia dei valori di pluralismo e democraticità del servizio pubblico radiotelevisivo ha riconosciuto penetranti poteri di controllo alla Commissione parlamentare di vigilanza, proprio in quanto il Parlamento è il depositario della rappresentanza della collettività nazionale.

Ricordando che la legislazione vigente rispetta la suddetta giurisprudenza costituzionale, invita quindi il Governo a rivedere le norme del disegno di legge n. 1880.

Il senatore CERVellini (*Misto-SEL*), essendo ormai entrati nel vivo delle questioni, chiede di fare una riflessione sulla prosecuzione dei lavori, verificando se il testo in esame è «blindato» o se vi è effettiva disponibilità da parte del Governo e della maggioranza a dialogare rispetto ai punti qualificanti del provvedimento per cercare di superarne gli aspetti più critici, tra i quali spicca la nomina diretta dell'amministratore delegato della RAI da parte del Governo, che è una forzatura inaccettabile.

Il PRESIDENTE osserva che la Presidenza deve necessariamente tenere conto, ai fini dell'organizzazione dei lavori, delle indicazioni della maggioranza in Commissione e degli orientamenti che emergono dagli emendamenti finora presentati. Ciò naturalmente non esclude la possibilità che tra le forze politiche possano essere trovati ulteriori spazi di mediazione sulle varie questioni.

Il relatore RANUCCI (*PD*) sottolinea che i relatori e lo stesso Governo hanno sempre fornito la più ampia disponibilità a confrontarsi nel merito e a ricercare soluzioni condivise, ferme restando le scelte politiche di fondo.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) dà atto che in Commissione vi sia stato finora un ampio dialogo, ma sottolinea l'esigenza di chiarire in maniera inequivoca alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo occorre sciogliere il nodo sulla privatizzazione della RAI. Poi vi sono le questioni evocate dal senatore Gasparri legate alle pronunce della Corte costituzionale: la scelta del Governo di nominare direttamente l'amministratore delegato confligge palesemente con tale giurisprudenza e, diversamente da quanto affermato dallo stesso Governo, non sottrae affatto la RAI al controllo della politica.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in merito alla privatizzazione della RAI evocata dai senatori Gasparri e Minzolini, contesta che questo sia il modo migliore per sottrarre definitivamente l'azienda al controllo dei partiti. Si dovrebbe invece riaffermare il ruolo dello Stato in alcuni settori essenziali e la possibilità di far funzionare correttamente anche le aziende pubbliche, senza piegarle a interessi di parte.

Il sottosegretario GIACOMELLI sottolinea che il Governo ha scelto fin dall'inizio di affrontare la riforma della RAI con un confronto aperto

in sede parlamentare. Sono state infatti accolte anche molte modifiche proposte dalle varie forze politiche attraverso gli emendamenti su una serie di importanti questioni, tra le quali cita il regime dei contratti conclusi dalla RAI, i requisiti dei componenti del Consiglio di amministrazione, i rapporti tra gli organi dell'azienda (Consiglio di amministrazione e amministratore delegato) e le deleghe per la riforma del sistema di finanziamento e il riassetto del settore radiotelevisivo.

Ritiene quindi inaccettabili le accuse di voler imporre in modo forzoso un testo «blindato» al Parlamento. Se si intende proseguire un confronto costruttivo sulle questioni di merito, conferma la più ampia disponibilità; se invece si intendesse dare spazio a polemiche strumentali, il Governo non potrebbe accettarlo e ne trarrebbe le dovute conseguenze.

Respinge fermamente anche le critiche sulla nomina unilaterale dell'amministratore delegato, ricordando che anche qui sono stati accettati una serie di correttivi, come pure l'accusa che la proposta del Governo violi il ruolo centrale del Parlamento nel controllo del settore radiotelevisivo, delineato dalla giurisprudenza costituzionale, che il Governo rispetta invece pienamente.

Il senatore AIROLA (M5S) contesta polemicamente le affermazioni del sottosegretario Giacomelli, a suo avviso palesemente contraddette dai fatti, in quanto il Governo appare in realtà fermamente intenzionato a monopolizzare il controllo sulla RAI.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

Art. 1.

1.24 (testo 2)

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «3-bis.» con il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 15.000.000,00 per l'anno 2015 e ad euro 20.000.000,00 per gli anni a decorrere dal 2016. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano».

1.25 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «3-bis.» con il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo

del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 15.000.000,00 per l'anno 2015 e ad euro 20.000.000,00 per gli anni a decorrere dal 2016. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice SAGGESE (PD) si riserva di predisporre uno schema di relazione per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1977) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la presidente PIGNEDOLI (PD), in qualità di relatrice, si riserva di predisporre uno schema di parere per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BERTUZZI (PD) rappresenta l'opportunità di svolgere un'audizione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise sulla gestione del sistema delle anagrafi animali.

Il senatore GAETTI (M5S) condivide tale ipotesi.

La presidente PIGNEDOLI assicura che si attiverà in tal senso.

La seduta termina alle ore 9,10.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 2 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Vice Presidente
CONSIGLIO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI
COMMERCIALI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 762 E 1629 (ORARI ESERCIZI
COMMERCIALI)*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 2 luglio 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria**251^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.**La seduta inizia alle ore 8,35.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-01512, della senatrice Bisinella, in merito all'aggiornamento del nomenclatore tariffario che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Premesso che l'esigenza dell'aggiornamento del decreto ministeriale n. 332 del 1999, e dell'allegato nomenclatore delle protesi, è totalmente condivisa dal Ministero della salute, fa presente che, a seguito dell'approvazione del nuovo Patto della Salute 2014-2016 e della previsione di provvedere all'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, è stato attivato un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e delle Regioni, per la revisione dei documenti già prodotti in passato e la formulazione di una nuova proposta di disciplina dell'assistenza protesica.

In tale ambito, sono state confermate le linee portanti e rafforzati i principi ispiratori dei precedenti lavori di revisione, e sono stati inseriti gli ausili e i dispositivi che l'evoluzione scientifica e tecnologica in materia ha reso disponibili sul mercato del settore, ma che oggi non possono essere prescritti. Nelle descrizioni degli ausili, tra l'altro, sono stati introdotti riferimenti a nuovi materiali e a nuovi criteri di qualità costruttiva, al

fine di scongiurare il rischio di erogare ausili di scarsa qualità e con caratteristiche tecniche insufficienti. La struttura degli elenchi conferma la distinzione tra protesi «su misura» (elenco 1) e dispositivi «di serie», ripartiti in due elenchi (2 A e 2 B): il primo (2 A) contiene i dispositivi che devono essere messi in uso da parte di un tecnico abilitato, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza; per la messa in uso, la Asl potrà avvalersi dei tecnici messi a disposizione dalle aziende che si sono aggiudicate la fornitura, di tecnici che operano per conto delle Asl tramite apposite convenzioni o, infine, di dipendenti delle Asl stesse. Il secondo elenco (2 B) contiene i dispositivi che possono essere consegnati all'assistito in condizione di essere immediatamente utilizzati.

Sottolinea, quindi, che nella proposta attuale, rispetto a quella del 2008-2010, si è convenuto di aumentare il numero degli ausili inseriti nell'elenco 2 B, in forza della convinzione che la mancanza dello specifico intervento del tecnico per la «messa in uso» non pregiudica la corretta utilizzazione da parte dell'assistito dei dispositivi trasferiti. In base alla proposta ministeriale, quando si tratta di un dispositivo «su misura», l'assistito potrà liberamente rivolgersi a qualunque erogatore accreditato dal Servizio sanitario nazionale, e il dispositivo verrà «costruito» previa rilevazione delle misure dello specifico utente, anche se, nella maggior parte dei casi, il professionista sanitario procederà assemblando componenti prodotti industrialmente: quando si tratta di un dispositivo di produzione industriale (un deambulatore, una carrozzina, un letto ortopedico, un comunicatore per malati di SLA o una tastiera adattata per disabili, ecc.), la regola generale per la pubblica amministrazione è il ricorso a procedure pubbliche di acquisto che, mettendo in concorrenza più produttori, consentano di contenere la spesa a parità di qualità, analogamente a quanto accade per l'acquisto di farmaci o per l'acquisto di dispositivi impiantabili (dalle protesi cocleari alle protesi d'anca).

Fa presente che sono note da tempo le obiezioni che alcune associazioni di professionisti muovono nei confronti dello schema di revisione: esse sostengono che, per l'individuazione dell'ausilio da prescrivere, sia indispensabile l'apporto professionale del tecnico di settore (audioprotesista, tecnico ortopedico, ecc.) che, attraverso la prova sul paziente di diverse tipologie di ausili, può scegliere quella che risponde meglio alle specifiche necessità dell'assistito. Secondo le associazioni, questa esigenza imporrebbe di includere gli ausili in questione nell'elenco dei «su misura».

A tale riguardo, anticipa che nello schema è previsto che, nel caso in cui il processo di individuazione della protesi, ortesi o ausilio appropriati rispetto alla necessità dell'assistito risulti di particolare complessità, oppure per la individuazione degli ausili informatici, di comunicazione e di controllo ambientale, il medico specialista può avvalersi della collaborazione di un professionista abilitato all'esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria o di altri tecnici con specifiche competenze professionali nell'ambito degli ausili.

Per quanto riguarda, invece, la personalizzazione dell'ausilio «di serie» a particolari e specifiche esigenze di alcuni assistiti, riferisce che la proposta di aggiornamento del nomenclatore prevede la possibilità di «personalizzare» i dispositivi industriali che necessitino di adattamenti, assemblaggi o regolazioni di assetto (non si tratta quindi di modificare «la struttura» di un ausilio); in questi casi, il medico accompagnerà la prescrizione del dispositivo con la prescrizione di una specifica prestazione professionale, descritta nell'allegato 2C al nomenclatore.

Non è da escludere, fa notare, che le gare indette per l'acquisto di tali ausili prevedano anche l'eventuale fornitura di un servizio di «personalizzazione», così che il soggetto che produce l'ausilio sia il medesimo che dovrà adattarlo, se necessario.

Per quanto riguarda gli acquisti con gara nel settore degli ausili di serie, ritiene che si possa convenire sul fatto che, per molti di essi (di contenuto tecnologico non particolarmente elevato: letti, deambulatori, bastoni, eccetera) è possibile procedere con sufficiente tranquillità ad acquisti per grandi quantità.

Per l'acquisto di altri dispositivi, viceversa, riconosce che occorre procedere con attente valutazioni perché le condizioni e le caratteristiche, morfologiche e cliniche, delle persone riceventi sono decisive per realizzare la scelta appropriata: ne consegue che non è possibile immaginare che una ordinaria procedura di gara ad evidenza pubblica, che porti all'aggiudicazione di un solo modello di dispositivo, per quanto ben gestita e condotta, sia in grado di soddisfare esigenze tra loro fortemente differenziate. In questi casi, è necessario che lo specialista segnali le caratteristiche tecniche e i requisiti strutturali e funzionali di una tipologia di ausili che risponda alle specifiche esigenze dell'assistito; il medico responsabile di tali prescrizioni è chiamato ad operare una sintesi tra le esigenze cliniche dell'assistito, le sue eventuali «preferenze», le condizioni di contesto dell'intervento assistenziale/riabilitativo, ecc. e, sulla base di questi elementi, a redigere la prescrizione scegliendo tra i dispositivi dettagliatamente descritti nei nuovi elenchi proposti, quello che meglio risponde al complesso delle esigenze individuate. In base a tali indicazioni, gli uffici delle Asl preposti agli acquisti devono interagire con il mercato avvalendosi dei più appropriati strumenti introdotti dal Codice dei contratti pubblici e dal successivo regolamento di attuazione e di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 5 ottobre 2010).

Osserva che, in estrema sintesi, molti operatori economici, sia pubblici sia rappresentanti del mercato, ritengono che l'unica forma di acquisto a gara consentita e/o applicabile sia la gara ordinaria ad evidenza pubblica che porti all'aggiudicazione di un solo tipo o modello di ausilio; non considerando alcuni differenti istituti e strumenti operativi, caratterizzati da una sufficiente semplificazione degli atti ed una adeguata tempestività delle azioni che, nel rispetto delle vigenti norme, non restringono artificiosamente la selezione del bene più adatto (quello indicato nella prescrizione), ma, invece, garantiscono la piena concorrenza tra i produttori e distributori e la trasparenza delle procedure.

In proposito, rileva che occorre una sostanziale crescita culturale nelle centrali di committenza e una più efficace sinergia operativa tra i prescrittori e i responsabili degli acquisti, che devono imparare ad utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dal Codice degli appalti. A questo fine, assicura che il Ministero si impegna, fin da ora, a dare piena attuazione alla legge di stabilità 2015 che, al comma 587, prevede che il Ministero della salute, avvalendosi dell'AGENAS e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con proprio decreto, provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle Regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali; individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee, garantendo, al fine delle esigenze terapeutiche, più tipologie per i presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti, fatto salvo il principio della valutazione costo-efficacia, e per l'individuazione dei prezzi di riferimento; istituire una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le Regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici.

In conclusione, ritenendo così di raccogliere le preoccupazioni dell'interrogante, ricorda che lo schema di provvedimento è ancora nella fase iniziale dell'*iter* per la sua adozione: devono, infatti, intervenire l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni, nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari; fa presente, inoltre, che attesa la complessità delle questioni in esame il Ministero sta già effettuando ulteriori approfondimenti sui tanti punti sollevati sia dalle associazioni che dall'interrogante.

La senatrice BISINELLA (*Misto-FAL*) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta: se da una parte trova apprezzabile che si siano finalmente compiuti dei passi in avanti nella procedura di aggiornamento del nomenclatore tariffario, dall'altra rileva che l'impostazione del provvedimento appare ancora suscettibile di miglioramento, soprattutto per ciò che attiene alla garanzia di assistenza specifica e individualizzata agli aventi diritto.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-01627, della senatrice Padua ed altri, relativa alla unità intensiva neonatale dell'ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela.

Fa anzitutto presente che, tenuto conto dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, in materia di interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, il decreto assessoriale n. 2536 del 2011 della Regione Siciliana, recante «Riordino e ra-

zionalizzazione della rete dei punti nascita», ha individuato in Gela un Punto Nascita di II Livello, con la presenza della Terapia intensiva neonatale.

Riferisce in proposito che, secondo quanto risulta al Ministero della salute, negli ambiti dell'Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta e, in particolare nel Distretto 2, Ospedali riuniti «Gela-Niscemi-Mazzarino», è prevista per l'ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela una Unità operativa semplice di Terapia intensiva neonatale, con 6 posti letto aggregati alla Unità complessa di pediatria.

Riporta quindi quanto comunicato dalla competente Azienda sanitaria provinciale n. 2, per il tramite della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta, riguardo alla attivazione dell'Unità operativa di Terapia intensiva neonatale presso l'ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela.

Il direttore generale dell'ASP n. 2 ha ricordato che il decreto assessoriale n. 746 del 2010, nel ridisegnare la rete ospedaliera provinciale, individuava per il Presidio ospedaliero di Gela una dotazione di 6 posti letto dedicati a UTIN, con l'obiettivo di superare la situazione di criticità preesistente.

Al fine di rendere praticabile tale previsione, era tuttavia necessario individuare i locali in cui allocare il servizio, per procedere alla loro ristrutturazione, nonché definire la pianificazione delle figure professionali occorrenti per garantirne la funzionalità.

In ordine al primo aspetto, nel 2014 l'Assessorato regionale della Salute ha previsto l'apposito finanziamento per gli interventi di ristrutturazione dei locali, così che l'Azienda sanitaria ha potuto provvedere alla definizione della specifica progettualità e alla sua verifica, ad opera di un professionista all'uopo incaricato.

All'esito della definizione dell'*iter* procedurale, la stessa struttura ospedaliera trasferirà la progettualità all'Ufficio regionale competente, per l'espletamento delle connesse procedure di gara. I tempi preventivabili per il completamento dell'opera sono di circa 9 mesi dalla data di aggiudicazione.

Fa quindi presente che, per quanto concerne la dotazione organica dell'UTIN, l'Azienda sanitaria provinciale n. 2 ha reso noto che i relativi contingenti di personale, previsti dalla normativa di riferimento, sono in corso di determinazione, nel quadro della rivisitazione della pianta organica dell'Azienda, ormai di prossima definizione.

Soggiunge che il decreto assessoriale del 14 gennaio 2015, di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale siciliana, ha riconfermato l'attivazione di una UTIN presso il Presidio in questione, negli stessi termini del decreto assessorile n. 746 del 2010.

Fa rilevare che il suddetto decreto assessoriale del 14 gennaio 2015 prevede un allineamento progressivo delle strutture sanitarie regionali ai requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 «Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera». A tal fine, la Regione Siciliana,

nel cronoprogramma allegato al decreto ministeriale, ha previsto il completamento del processo di adeguamento della rete ospedaliera a detti *standard* entro il 31 dicembre 2016.

Assicura, in conclusione, che il Ministero della salute ed il Comitato Percorso Nascita nazionale, nell'ambito delle azioni richieste per l'attuazione dei piani di rientro, valuteranno le scelte strategiche relative alla riorganizzazione del percorso nascita ed alla tempistica delle realizzazioni dichiarata dalle Regioni, a garanzia delle madri e dei neonati.

La senatrice PADUA (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, formulando l'auspicio che le autorità competenti si attivino in maniera sinergica per rendere quanto prima operativa la UTIN oggetto dell'interrogazione.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, infine, all'interrogazione n. 3-02007, del senatore D'Ambrosio Lettieri, concernente le misure di contrasto alla contraffazione dei farmaci commerciati *on line*.

Premette che, conformemente a quanto previsto nel decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, che recepisce la direttiva europea 2011/62/EU sui medicinali falsificati, a breve anche in Italia saranno consentiti la vendita e l'acquisto *on line* di farmaci senza prescrizione medica: si tratta di una novità assoluta, che renderà il mercato nazionale allineato a quanto già avviene in altri Paesi d'Europa.

Fa presente che, in Italia, in questa prima fase, la vendita a distanza sarà consentita solo a farmacie e negozi che hanno già titolo alla vendita di farmaci (come gli esercizi commerciali di cui al decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223), che rispondano ai requisiti di base stabiliti dalla normativa sulla vendita a distanza.

Soggiunge che le farmacie *on line* legali saranno riconoscibili, e quindi distinguibili da quelle illegali, attraverso il «logo comune», un bollino di sicurezza condiviso e coerente a livello europeo rilasciato a cura del Ministero della salute, che curerà tutti gli aspetti relativi alla scelta del logo identificativo nazionale per gli operatori che intendano effettuare la vendita *on line* di medicinali. Tale logo, conforme alle indicazioni definite dall'Unione europea, avrà la funzione di garantire che il venditore *on line* sia un soggetto che abbia già titolo a commerciare farmaci ai sensi della normativa vigente.

Precisa che, per garantire i massimi livelli di sicurezza, in sede di progettazione del logo è stata fissata una serie di caratteristiche tecniche, con l'obiettivo di prevenire ogni eventuale utilizzo fraudolento. Inoltre, la Commissione europea ha previsto ulteriori misure di tutela, come la copertura brevettuale del logo che permetterà di intervenire rapidamente con provvedimenti e sanzioni in caso di usi inappropriati.

Segnala che, prima di effettuare qualsiasi acquisto su internet di farmaci non soggetti a prescrizione, sarà quindi necessario verificare in primo luogo la presenza del logo comune che sarà collegato alla lista ufficiale di tutte le farmacie *on line*, registrate presso il Ministero della sa-

lute. In questo modo sarà possibile controllare se tra esse compaia l'indirizzo del sito su cui si intende procedere all'acquisto dei medicinali.

Comunica che anche l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) fornirà i *link* alle autorità competenti per ciascun Stato membro con la lista ufficiale di tutte le farmacie autorizzate alla vendita *on line* o lo *status* di attuazione di quanto previsto dalla direttiva nei singoli paesi.

Rileva che sarà di fondamentale importanza, anche nel prossimo futuro, continuare a diffondere la massima conoscenza sui rischi legati agli acquisti *on line* di farmaci, come da tempo l'AIFA si impegna a fare attraverso le attività di lotta alla contraffazione farmaceutica.

Fa notare che l'Italia è infatti uno dei Paesi in cui i controlli sulle farmacie *on line* illegali sono già in vigore ben prima del recepimento della recente normativa europea e le Amministrazioni coinvolte hanno già avviato e portato a termine una serie di attività d'indagine.

In proposito, riferisce che fin dal 2011, l'AIFA ha potuto avviare campagne di chiusura dei siti illegali grazie ad un accordo di collaborazione siglato con Legitscript, l'agenzia statunitense di *intelligence* che supporta anche Google, la quale stima che almeno il 99 per cento dei siti *web* che vendono medicinali *on line* sia illegale.

Inoltre, negli ultimi mesi, grazie al decreto legislativo n. 17 del 2014 sopra citato, alcune delle attività di contrasto avviate da AIFA sono state consolidate in più ampi progetti inter-istituzionali: la *task-force* Impact Italia è stata ampliata e trasformata in *task-force* nazionale anticontraffazione, mentre il Tavolo di collaborazione intersettoriale sulle *e-pharmacies* avviato da AIFA, Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) e Ministero della salute, insieme all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al Registro dell'Istituto di Informatica e Telematica (IT) e al Ministero dello Sviluppo economico, che aveva già affrontato con successo problematiche complesse come il «dossier 121doc», è stato formalizzato in una Conferenza dei Servizi sulle *e-pharmacies*.

Fa presente che questo nuovo gruppo di lavoro ha il compito di ricevere ed analizzare tutte le segnalazioni relative a siti *web* sospetti dediti alla vendita di medicinali e identificare le violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza al pubblico: a conclusione dell'istruttoria, la documentazione relativa al sito segnalato viene trasmessa al Ministero della salute, che è l'autorità competente ad emanare disposizioni che impediranno l'accesso a indirizzi internet corrispondenti a siti identificati dalla Conferenza dei Servizi come illegali.

Assicura che AIFA proseguirà la propria attività di sorveglianza sulla vendita illegale di farmaci *on line*, attraverso la partecipazione a operazioni internazionali di polizia e doganali come avvenuto recentemente con la recente «Pangea VIII» (che dal 9 al 16 giugno scorsi solo presso i principali porti e aeroporti italiani ha portato al sequestro di oltre 90.000 unità di farmaci illegali o falsi), le attività di formazione degli operatori attraverso corsi e pubblicazioni e le altre iniziative in corso.

Osserva che queste azioni di contrasto vanno però affiancate ad una capillare attività di sensibilizzazione dei consumatori, affinché maturi la

consapevolezza del pericolo che si corre affidandosi a siti illegali, consapevolezza che, come testimoniato dalle ricerche pubblicate nell'ambito del progetto Fakeshare, è oggi purtroppo molto limitata.

Anche per questo – riferisce in conclusione – l'AIFA e i *partner* del progetto Fakeshare lanceranno a breve una campagna di informazione a livello internazionale, che sottolinea i rischi collegati all'acquisto non controllato di farmaci via *web*, evidenziando anche gli aspetti positivi dei nuovi sistemi di sicurezza.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CRi*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta: da un lato apprezza la puntualità e la precisione della relazione svolta dal Sottosegretario, dall'altro osserva che il Governo è in ritardo nell'adozione dei provvedimenti attuativi che sono necessari per rendere operativo il logo comune delle farmacie *on line* certificate.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza tenutasi ieri, dedicata allo svolgimento di audizioni informali sul disegno di legge n. 1611 (disciplina delle attività funerarie), è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della AMA Roma S.p.a..

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIECE

indi del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014

S. 1962, approvato dalla Camera

(Parere alla 14^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla 14^a Commissione del Senato il parere sul disegno di legge S.1962, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che reca la legge europea per l'anno 2014.

Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il disegno di legge all'esame è stato ampiamente modificato durante il suo esame alla Camera.

Originariamente composto di 21 articoli, risulta oggi di 30 articoli, suddivisi in XII Capi.

In particolare, l'articolo 1 abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, sia in quanto oggetto di procedure europee in fase di pre-contenzioso per contrasto con la normativa armonizzata dell'Unione europea, nonché in quanto obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale.

L'articolo 2, inserito durante l'esame della Camera, elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attualmente è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

L'articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003) per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, mentre l'articolo 4 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-*bis* al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.Lgs n. 177 del 2005), allo scopo di consentire l'assegnazione delle citate frequenze – oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate – anche a soggetti nuovi entranti. La norma è finalizzata a chiudere una procedura europea in fase di pre-contenzioso.

L'articolo 5 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, oggi disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259 del 2003).

L'articolo 6 interviene invece sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei *trailers* di opere cinematografiche di origine europea allo scopo di chiudere il caso EU Pilot 1890/11/INSO con cui la Commissione europea ha avanzato dei rilievi nei confronti dell'Italia in merito alla corretta attuazione della direttiva 2010/13/CE sui servizi di media audiovisivi.

L'articolo 7 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/4139.

L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affidamenti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In base a tale disposizione, gli affidamenti pubblici, in essere alla data del 1° ottobre 2003 – in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate – restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020. In relazione a tale disposizione, è pendente la procedura di infrazione n. 2012/2050, per violazione della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni.

L'articolo 9, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, al comma 1 prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. La copertura scatterà nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista. Come conseguenza della scelta di obbligare il settore privato, cessa la disciplina dei rimborsi a carico dello Stato (mantenuta per i soli contratti di vendita dei pacchetti turistici, stipulati entro il 31 dicembre 2015).

L'articolo 10 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno è invece possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri). L'intervento normativo si è reso necessario in quanto, a causa del non corretto recepimento della direttiva rimpatri, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235 nei confronti dell'Italia.

L'articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.

Con l'articolo 12 viene modificato il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di «valore trascurabile» di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, al fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.

L'articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, per superare i rilievi della Commissione europea in merito ai temi degli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.

L'articolo 14 prevede la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «de minimis» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).

L'articolo 15 dà attuazione alla decisione 2012/21/UE, relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 16, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.lgs. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.

L'articolo 17, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (comma 1) e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi (comma 2).

L'articolo 18 – inserito dalla Camera – interviene a disciplinare i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali.

L'articolo 19 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con D.lgs. 196 del 1999.

L'articolo 20, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

L'articolo 21 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16), prevedendo, tra l'altro, che l'attività in oggetto possa essere svolta solo da impianti, della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato. L'autorizzazione alla gestione è concessa dalle regioni, su parere dell'Istituto supe-

riore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto vigila sull'attività e determina il periodo di attività degli impianti.

L'articolo 22 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi – al fine di risolvere le questioni sollevate al riguardo dalla Commissione europea (caso EU Pilot 5391/13/ENVI) – gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE.

L'articolo 23 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 del D.lgs. 152/2006, c.d. Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123, relativi al non corretto recepimento della c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE).

L'articolo 24, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati, interviene a modificare la normativa interna in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, mentre l'articolo 25, inserito anch'esso in sede di esame parlamentare, riguarda l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (posto dalla direttiva 2009/119/UE).

L'articolo 26, inserito anch'esso durante l'esame alla Camera, apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. «terzo pacchetto energia». La maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE). Un ultimo intervento mira infine a tutelare i consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale, prevedendo che essi riceveranno un conguaglio definitivo non oltre sei mesi dal cambio di gestore.

L'articolo 27 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

L'articolo 28, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, è volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

L'articolo 29, introdotto anch'esso in sede parlamentare, apporta alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012, recante norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La disposizione in oggetto modifica gli articoli 2, 31 e 36, che riguardano rispettivamente il Comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.

In particolare, il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 36 della legge 234 del 2012, che riguarda l'attuazione degli atti di esecuzione dell'Unione europea, che sono adottati dal Consiglio dell'Unione europea o

dalla Commissione in attuazione di atti dell'Unione già recepiti o già efficaci negli ordinamenti nazionali, ma non autonomamente applicabili (quindi non atti normativi), prevedendo che, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, a tali atti si dia attuazione con regolamento ministeriale adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

In tale contesto, la disposizione all'esame introduce altresì una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale, a norma dell'articolo 117, quinto comma della Costituzione, per il caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea. La nuova disposizione stabilisce che i provvedimenti statali adottati in tale regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e che comunque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale. I provvedimenti statali così adottati devono dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in esse contenute.

L'articolo 30 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Prima di concludere, precisa che sullo schema del disegno di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In data 19 febbraio 2015, la Conferenza ha espresso parere favorevole con due condizioni.

Con la prima condizione, le regioni hanno proposto di inserire, all'articolo 12, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato, la così detta «condizione legale di efficacia» che impedisce alle amministrazioni di procedere alla concessione o all'erogazione di aiuti senza il preventivo utilizzo del Registro.

Tale condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento.

Con la seconda condizione, le regioni hanno invece richiesto di inserire un articolo aggiuntivo che modificasse l'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegali nel senso di attribuire efficacia esecutiva non soltanto ai decreti ministeriali con i quali viene data esecuzione alle decisioni della Commissione europea che ordinano il recupero degli aiuti di Stato, ma anche agli atti emanati da enti diversi dallo Stato, altrimenti sprovvisti di titoli esecutivi per recuperare aiuti illegittimamente concessi.

Tale condizione non è stata recepita dal Governo in quanto da un'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 si evincerebbe che anche i provvedimenti degli enti territoriali costituiscono titolo esecutivo nei confronti degli obbligati alla restituzione degli aiuti.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie

Nuovo testo C. 2985, approvata in un testo unificato dalla 12^a Commissione del Senato
(Parere alla XII Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Michele MOGNATO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione della Camera sul nuovo testo della proposta di legge C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione del Senato, recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente presso tale organo.

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo all'esame allorché esso si trovava all'attenzione della Commissione Sanità del Senato, esprimendo su di esso un parere favorevole con tre condizioni. Il testo oggi in esame presenta sostanziali differenze rispetto a quello in precedenza esaminato, con la conseguenza che due dei rilievi allora formulati risultano riferiti a parti del testo che risultano espunte.

Venendo ai contenuti della proposta di legge, l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. La risoluzione in questione richiama tra l'altro, nel preambolo, la dichiarazione di Dacca del 25 luglio 2011 sui disordini dello spettro autistico e le disabilità nello sviluppo.

L'articolo 2 prevede che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.

L'articolo 3 dispone quindi l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

L'aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del D.L. 158/2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012, che prevede che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, e alla ludopatia, avvenga con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per la realizzazione delle finalità indicate, le regioni garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e possono individuare centri di coordinamento di tali servizi nonché stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori e adulti affetti da tale disturbo verificandone l'evoluzione. Esse, inoltre, adottano misure idonee al conseguimento di una serie di obiettivi: la costituzione di unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico; la formazione, basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria; la definizione di equipe territoriali dedicate che partecipino alla definizione del piano di assistenza, alla valutazione del suo andamento e che svolgano attività di consulenza; la promozione dell'informazione, l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari, la promozione del coordinamento degli interventi per assicurare la continuità dei percorsi terapeutici e assistenziali durante la vita della persona; l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone affette dai disturbi in esame e di progetti per l'inserimento lavorativo di soggetti adulti che ne valorizzino le capacità; la realizzazione sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate pubbliche e private, con competenze specifiche, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.

Gli articoli 3-bis e 3-ter, inseriti dalla Commissione Affari sociali in sede referente, assegnano, al Ministro della salute, rispettivamente, il compito di aggiornare le linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento degli interventi assistenziali per i disturbi dello spettro autistico (previa intesa in sede di Conferenza unificata), e il compito di promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti conoscenza e pratiche terapeutiche ed educative in materia.

Infine, l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate all'attuazione provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Simoni, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge del Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B).

L'esame della Commissione è limitato alle sole modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera in prima lettura.

Con riferimento alla struttura del testo, segnala che esso, a fronte dei 24 articoli originari, e dei 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, si compone ora di un unico articolo composto di 212 commi, corredato dalla tabella 1.

Quanto al suo contenuto, le modifiche più significative intervenute durante l'esame al Senato concernono il piano di assunzioni, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, incidendo dunque su aspetti che non investono le competenze della Commissione per le questioni regionali.

Con riferimento agli aspetti di interesse per la Commissione, segnala il comma 44 dell'articolo 1, concernente la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione. A tale proposito, il testo, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, stabilisce che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia definita sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, ricorda che, per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – la

competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali

S. 1977 Governo

(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 5^a Commissione del Senato sul disegno di legge S 1977 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

Il decreto-legge in oggetto, che, come si evince dal preambolo, è volto, tra l'altro, a definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, come approvati con l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ed allo scopo di consentire agli enti stessi di programmare la propria attività finanziaria e di predisporre il bilancio di esercizio 2015, si compone di 18 articoli.

In particolare, l'articolo 1 è volto alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2018: sono infatti previste norme che allentano i vincoli, consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini più ampi per investimenti volti alla cura del territorio, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'erogazione dei servizi. È prevista, inoltre, un'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014, consistenti in una riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà: esse saranno applicate infatti nella misura del 20 per cento dello sforamento. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane, le risorse erogate dal Fondo sperimentale di riequilibrio sono ridotte del 20 per cento dello sforamento e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

L'articolo 2 prevede disposizioni finalizzate a rendere sostenibile l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. In particolare, il comma 1 proroga al 15 giugno 2015 il termine per il riaccertamento straordinario dei residui degli enti locali, previsto dalla legislazione vigente per il 30 aprile.

All'articolo 3, è prevista un'anticipazione annuale, a decorrere dal 2016, in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario

e alle Regioni Sicilia e Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune, risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno, alla data del 16 settembre 2014. In tal modo, si intende sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei Comuni, in considerazione dei tempi necessari per l'incasso del gettito dell'IMU e per l'adozione del decreto di riparto del Fondo di solidarietà comunale.

L'articolo 4 reca invece disposizioni in materia di personale.

In particolare, prevede, al comma 1, che non si applichi la sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province, in attuazione dei processi di riordino, di cui alla legge n. 56 del 2014, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014. Il comma 2 stabilisce inoltre che il personale delle Province, che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, sia trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque qualora risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

L'articolo 5 – che reca le disposizioni di più stretto interesse per la Commissione – contiene Misure in materia di polizia provinciale.

In particolare, l'articolo dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.

Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà, quali la capienza della dotazione organica, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, la deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio, il divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale – a pena di nullità – fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito.

La modalità e le procedure del transito di questo personale saranno definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'articolo 1, comma 423 della legge n. 190 del 2014, che a sua volta rinvia all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

In proposito, ricorda che la materia della polizia amministrativa locale rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma della Costituzione).

Siffatto personale – sono circa 2.700 unità, nelle Regioni a statuto ordinario, si legge nella relazione tecnica – risulta investito dalla ridetermi-

nazione delle funzioni provinciali configurata dalle legge n. 56 del 2014 (cfr. art. 1, commi 85 e 86). Essa ha mantenuto in capo alle Città metropolitane e alle Province, tra l'altro, le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e regolazione della circolazione stradale – settori in cui tipicamente opera la polizia provinciale – senza statuire in ordine all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo (articolo 1, comma 85, lettere a) e b)).

Il conseguente riordino delle funzioni relative alla polizia municipale – materia, di competenza regionale residuale – spetterebbe invece alle Regioni (cfr. articolo 1, comma 89).

La medesima legge n. 56 del 2014 rimette ad un accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'individuazione puntuale da parte di Stato e regioni delle funzioni amministrative oggetto del riordino e delle relative competenze (articolo 1, comma 91).

Tale accordo è intervenuto l'11 settembre 2014. In tale occasione si è convenuto che, nel rispetto del principio di coerenza dell'ordinamento, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge di delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici, lo Stato e le regioni sospendano l'adozione di provvedimenti di riordino fino all'entrata in vigore delle riforme in discussione. Fino a tale entrata in vigore, le predette funzioni continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle Città metropolitane.

Tra le deleghe in questione è espressamente richiamata la delega in materia di riforma delle forze di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge-delega in materia di riforma della Pubblica Amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato e all'esame della Camera dei deputati (A.C. n. 3098). Il richiamato articolo 7 espressamente annovera nell'oggetto di delega «il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia».

La polizia provinciale risulterebbe pertanto al momento esclusa dal processo di riordino delle funzioni un tempo provinciali.

Nello stesso senso milita anche la circolare della Presidenza del Consiglio 29 gennaio 2015, n. 1 – recante le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane ed emanata a seguito delle disposizioni della legge di stabilità 2015 sul personale delle Province – che prevede l'esclusione dai percorsi di mobilità da essa disciplinati dei dipendenti che svolgono i compiti di polizia provinciale. La circolare prevede infatti che «per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria».

Passando ai successivi articoli, fa presente che all'articolo 6 è prevista la possibilità di attribuire un'anticipazione di liquidità, fino all'importo

massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, agli enti commissariati o per i quali il periodo di commissariamento sia scaduto da non più di un anno, mentre l'articolo 7 reca ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali. In particolare, si consente la rinegoziazione dei mutui, di cui ai commi 430 e 537 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), con la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da tali operazioni.

L'articolo 8 incrementa di 2 miliardi di euro, per l'anno 2015, le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014. Tale importo è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai Comuni sono concessi 850 milioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014, nonché un contributo di 530 milioni di euro per il 2015, che è ripartito secondo gli effettivi gettiti dell'IMU e della TASI per il 2014.

L'articolo 9 reca disposizioni concernenti le Regioni e in tema di sanità ed università. In particolare, si semplifica la procedura attraverso la quale le Regioni sono tenute a riversare le risorse ricevute per l'attuazione del patto verticale incentivato, e non utilizzabili ai fini del pareggio del bilancio, in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Inoltre, si attribuisce al Policlinico un'autonoma soggettività giuridica, al fine di valorizzarne l'autonomia operativa e gestionale, associata ad una diretta e univoca imputazione dei rapporti giuridici e degli effetti economici derivanti dallo svolgimento dell'attività assistenziale. In sostanza, si estende la disciplina dettata per le aziende ospedaliere-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale anche ai Policlinici gestiti da università non statali, per il tramite di enti o fondazioni dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

L'articolo 10 introduce modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di ampliarne i contenuti e le funzionalità, attraverso l'informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. È altresì previsto il superamento del documento digitale unificato, con la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.

L'articolo 11 reca misure urgenti per favorire l'accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. La disposizione interviene sulla disciplina dei contratti e dei progetti per la ricostruzione del territorio nonché sulle procedure di affidamento dei lavori, recando tra l'altro, disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria. Sono previste ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.

Con l'articolo 12 è invece istituita, nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, una zona franca, che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali, mentre all'articolo 13 sono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazioni della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

L'articolo 14 introduce una norma che evita nel 2015 l'aumento dell'accisa sulla benzina, previsto dalla legge di stabilità, in caso di mancata autorizzazione da parte dell'Unione europea del meccanismo del *reverse charge* dell'IVA nel settore della grande distribuzione.

L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. In particolare, il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei.

Il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.

I successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, il comma 5 consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a séguito della stipulazione della convenzione, mentre il comma 6 pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme.

L'articolo 16 mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo anche risparmi di spesa.

Infine, l'articolo 17 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 18 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.

La deputata Martina NARDI (PD), premesso che l'odierno esame rappresenta per i deputati un'occasione importante per fornire il proprio contributo nella definizione dei contenuti del testo – che, come noto, alla Camera approderà «blindato» – pone all'attenzione dei colleghi il tema dei dipendenti dei centri per l'impiego.

Si tratta di lavoratori precari per i quali lo schema del decreto-legge esaminato dal Consiglio dei ministri recava una norma di tutela che non figura più nel testo licenziato in via definitiva dal Governo. La disposizione alla quale si riferisce consentiva infatti alle amministrazioni la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che avessero

maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. Tale disposizione, fondamentale anche per assicurare lo stesso funzionamento dei centri per l'impiego (presso i quali sono addetti la massima parte dei lavoratori precari delle province), dovrebbe essere a suo avviso essere ripristinata.

Il deputato Francesco RIBAUDO (*PD*), richiamando anch'egli la questione dei lavoratori precari delle province alla cui risoluzione il decreto non fornisce risposte adeguate, evidenzia la presenza di ulteriori disposizioni in materia di personale degli enti territoriali che risultano carenti. Ritene in particolare che il decreto avrebbe dovuto inserire una incisiva normativa a tutela dei lavoratori stagionali (si riferisce in particolare ai vigili del fuoco) e disposizioni volte a consentire l'assunzione con contratti a tempo indeterminato dei lavoratori precari dei comuni.

*Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo aver ringraziato i colleghi per il contributo fornito che potrà confluire nell'ambito della proposta di parere che si riserva di presentare in una prossima riunione dell'organo, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,45.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta comincia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Franco IACOP, *Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, con alcune osservazioni e ponendo una domanda, il presidente Gianpiero D'ALIA.

Franco IACOP risponde al quesito posto e rende ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il presidente Iacop per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (S. 1962, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1962, approvato dalla Camera dei deputati, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014», in corso di discussione presso la 14^a Commissione permanente del Senato;

tenuto conto che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con due condizioni, delle quali la prima è stata recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere, mentre la seconda non è stata recepita in quanto la modifica all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 che con essa viene richiesta non sembrerebbe necessaria alla luce di un'interpretazione sistematica delle singole disposizioni contenute nell'articolo 48 in questione;

osservato che l'articolo 29, inserito in sede parlamentare, al comma 1, lettera *c*), introduce una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale, a norma dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, per il caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea, prevedendo che i provvedimenti statali adottati in tale regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea, che comunque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale e che debbano dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire, nell'ambito dell'articolo 29, che interviene a modificare in più punti la legge n. 234 del 2012, un comma aggiuntivo volto ad esplicitare, all'articolo 48 della richiamata legge n. 234 ed in conformità con quanto richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche gli atti emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi abbiano natura di titolo esecutivo.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie (Nuovo testo C. 2985, approvata in un testo unificato dalla 12^a Commissione del Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2985 – approvata in un testo unificato dalla 12^a Commissione del Senato – recante «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie», come risultante dall’approvazione di emendamenti in sede referente;

rilevato che:

l’articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e che il terzo comma del medesimo articolo attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni la materia della «tutela della salute», cui la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto anche l’organizzazione del servizio sanitario;

l’articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame prevede che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico siano individuate con la procedura di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che dispone che l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio sanitario nazionale, con prioritario riferimento alla riformulazione dell’elenco – oltre che delle malattie rare – delle malattie croniche di cui al decreto del ministro della sanità 28 maggio 1999, sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

considerato infine che:

l’articolo 3 chiama le regioni e le province autonome a predisporre progetti, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, disponendo altresì che, a tal fine, le stesse regioni e province autonome istituiscano centri di riferimento con compiti di coor-

dinamento dei presidi della loro rete sanitaria e adottino misure per il conseguimento degli obiettivi ivi specificati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si preveda di attribuire alle regioni e alle province autonome risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove funzioni cui le regioni e province autonome stesse sono chiamate ai sensi dell'articolo 3.

ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo C. 2994-B, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, limitatamente alle parti modificate da tale ramo del Parlamento;

richiamato il parere espresso dalla Commissione, in prima lettura, in data 12 maggio 2015;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del disegno di legge è stato in più punti modificato, pur essendone stato mantenuto l'impianto generale e che la gran parte delle modifiche apportate non presentano profili problematici in relazione agli ambiti di competenza della Commissione,

rilevato che le disposizioni oggetto del provvedimento appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *m*) e *n*) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato che le disposizioni recate dal comma 44 dell'articolo 1 appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni;

richiamati gli articoli 33 e 34 della Costituzione;

rammentato che la Corte costituzionale ha chiarito che «le norme generali in materia di istruzione» sulle quali lo Stato dispone della competenza legislativa esclusiva «sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale» (sentenza n. 279 del 2005),

volte a definire la struttura essenziale del sistema di istruzione, e incidenti, tra l'altro, sui seguenti ambiti: definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione; previsione generale del contenuto dei programmi delle varie fasi e dei vari cicli del sistema e del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale»; previsione e regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per il passaggio ai percorsi scolastici; definizione generale dei «percorsi» tra istruzione e formazione che realizzano diversi profili educativi, culturali e professionali (cui conseguono diversi titoli e qualifiche, riconoscibili sul piano nazionale) e possibilità di passare da un percorso all'altro; valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti; principi della valutazione complessiva del sistema; modello di alternanza scuola-lavoro, al fine di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; principi di formazione degli insegnanti; autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche; assetto degli organi collegiali; parità scolastica e diritto allo studio e all'istruzione (sentenza n. 200 del 2009);

osservato altresì che, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i principi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell' «istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);

ricordato, infine, che la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si armonizzi la disciplina recata dal comma 44 dell'articolo 1 – laddove prevede che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia definita sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – con il riparto di competenza costituzionalmente definito, che assegna la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale alle regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi lo scorso martedì si è convenuto di svolgere in Commissione una discussione sul recepimento da parte del consiglio di amministrazione della Rai degli impegni contenuti nella risoluzione approvata lo scorso 12 febbraio sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai.

Fa altresì presente che, come previsto in tale risoluzione, lo scorso 4 marzo è stato audito il direttore generale della Rai, che ha illustrato il nuovo piano sull'informazione aggiornato tenendo conto dei diciassette punti contenuti nella risoluzione, e che in data 29 aprile è stato trasmesso il documento contenente una prima indicazione dei possibili ambiti in cui saranno realizzati i risparmi; dati questi ultimi che sono, tuttavia, parziali, dal momento che il piano non è ancora passato alla fase di attuazione, visto che il consiglio di amministrazione della Rai, così come il direttore generale, sono ormai giunti al termine del loro mandato.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PDL*) precisa che il suo intervento non conterrà una proposta bensì un invito al relatore Pisicchio a individuare le possibili iniziative che la Commissione potrebbe assumere sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa, definitivamente approvato dal consiglio di amministrazione della Rai. A suo avviso, in tale progetto non sarebbe definito con chiarezza il ruolo delle testate giornalistiche, visto che il termine «marchi», utilizzato nella risoluzione, sarebbe stato interpretato come un mero logo nell'ambito di una scelta generale di accorpamento. Sottolinea come il progetto non abbia ancora avuto attuazione sia per la complessità dell'unificazione in un'unica *new-room* di testate così diverse tra loro, come Rainews, TGR e TG3, sia soprattutto perché essendo l'attuale consiglio di amministrazione in scadenza, spetterà alla successiva gestione decidere se attuarlo così come è o modificarlo.

Roberto FICO, *presidente*, precisa che nell'ultimo Ufficio di presidenza si è ritenuto di procedere all'unanimità a una verifica circa le normative e le prassi concernenti il ruolo della Commissione nelle procedure di nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*) ringrazia il senatore Gasparri per avere posto la questione circa gli esiti del lavoro svolto dalla Commissione sul progetto di riforma dell'informazione della Rai, la cui implementazione si presenta molto impegnativa e potrebbe richiedere diversi anni, come accaduto in altri Paesi europei quali il Regno Unito. Si chiede come si concili l'esigenza posta dal senatore Gasparri con la situazione che si creerà una volta che gli organi dirigenti dell'azienda verranno a scadenza.

Le tre questioni da porre riguardano il tipo di atto che la Commissione potrebbe assumere, i suoi contenuti, l'organo dell'azienda al quale indirizzarlo. L'istanza del senatore Gasparri afferma infatti la necessità che la Commissione mantenga e rafforzi il pluralismo informativo, ribadendo nel contempo le proprie prerogative.

Propone pertanto di predisporre una lettera in cui si sottolinei l'importanza del pluralismo informativo con riferimento all'articolato dibattito svolto in Commissione, da sottoporre all'attenzione dei futuri organi dirigenti dell'azienda.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) suggerisce la convocazione della presidente della Rai per conoscere i suoi intendimenti successivi alla cessazione dalla carica del direttore generale. Precisa di avere già posto nell'8° Commissione del Senato la questione sulla *prorogatio* degli organi dirigenti della Rai al sottosegretario Giacomelli, che non gli avrebbe fornito una risposta soddisfacente.

Relativamente al piano di riposizionamento dell'offerta informativa della Rai, ritiene che un'eventuale iniziativa possa essere adottata in proie-

zione futura, in attesa di conoscere l'esito del progetto di legge di riforma attualmente in esame al Senato.

Il senatore Francesco VERDUCCI (*PD*) fa presente che dal proprio punto di vista l'attività della Commissione in ordine al piano di riorganizzazione dell'informazione della Rai poteva dirsi conclusa con l'approvazione della risoluzione lo scorso 12 febbraio. Ha, tuttavia, ritenuto di accedere alle reiterate richieste dei colleghi Lainati e Gasparri perché si facesse il punto in Commissione sull'effettivo recepimento della risoluzione da parte della Rai.

Auspica che nella seduta odierna si prenda atto, come già precisato dal presidente Fico, che tutti gli impegni sono stati integralmente recepiti, incluso quello che prevedeva la trasmissione di un documento che desse conto dei possibili risparmi. Per il resto la riforma deve ancora essere attuata e ciò non consente alla Commissione di poter svolgere un'ulteriore attività di verifica. Concorda quindi con la proposta del collega Pisicchio.

Quanto alla nomina del consiglio di amministrazione della Rai, essendo gli attuali vertici in regime di *prorogatio*, auspica che i nuovi possano essere indicati secondo le modalità previste nel progetto di legge attualmente in discussione al Senato.

Ritiene che successivamente al 12 luglio la Commissione, per evitare strumentalizzazioni che potrebbero minarne la credibilità, debba attenersi a ciò che la legge prescrive, tenendo anche conto dei compiti spettanti all'azionista.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), nel ricordare l'intensa attività svolta dalla Commissione in relazione al parere sul contratto di servizio e alla risoluzione sul piano di riorganizzazione dell'informazione, sottolinea come le indicazioni in essi contenute non abbiano avuto alcun seguito una volta trasmesse al consiglio di amministrazione e al direttore generale della Rai, che pure vi avrebbero dovuto dare attuazione. Auspica che in futuro il prossimo consiglio di amministrazione possa instaurare una proficua collaborazione con la Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, è dell'avviso che l'attività della Commissione sul piano di riorganizzazione dell'informazione si sia conclusa con l'approvazione della risoluzione e con la successiva trasmissione da parte del direttore generale della Rai del documento sui risparmi, ancorché i dati forniti siano parziali.

Quanto alle richieste del collega Gasparri di svolgere un dibattito sul seguito avuto dalla risoluzione, ha sempre ritenuto che si dovesse limitare a una discussione tra le forze politiche alla luce degli impegni assunti dalla Rai. È quindi del parere che la discussione odierna debba rimanere agli atti e possa essere eventualmente ripresa in un nuovo documento da sottoporre ai vertici della Rai che saranno eletti nei prossimi mesi.

Il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), nell'aderire all'impostazione proposta dal Presidente, ritiene che la discussione odierna possa rappresen-

tare un punto di riferimento per i rapporti che si andranno ad instaurare tra la Commissione e il prossimo consiglio di amministrazione.

Il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PDL*), nel confermare la necessità che l'attività della Commissione sul progetto di riposizionamento dell'offerta informativa dovesse concludersi con la discussione svoltasi nella seduta odierna, ricorda come nelle prime riunioni fosse stata manifestata da quasi tutti i gruppi una contrarietà all'accorpamento delle testate giornalistiche della Rai e che queste perplessità siano venute poi stemperandosi nel corso della discussione successiva che ha portato all'approvazione della risoluzione.

È dell'avviso comunque che il tema della riorganizzazione delle testate giornalistiche debba essere ripreso con il nuovo vertice della Rai che verrà eletto nei prossimi mesi.

È importante che in questa fase non sia assunta dalla dirigenza della Rai alcuna iniziativa volta a mutare l'attuale assetto organizzativo dell'informazione Rai.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) ricorda che gli impegni contenuti nella risoluzione sono stati recepiti dal consiglio di amministrazione, incluso quello concernente il documento sui risparmi. Aderisce quindi alla proposta del presidente, dando per conclusa l'attività sul progetto con la seduta odierna.

Quanto alla questione posta da alcuni colleghi del rinnovo dei vertici della Rai, ritiene che non si ponga allo stato alcun problema, essendo l'attuale consiglio in regime di *prorogatio*.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PDL*), nel ringraziare il presidente e i colleghi per la discussione odierna, concorda con la proposta del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,55.

Declassificazione e trasmissione di atti all'autorità giudiziaria

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Audizione del comandante del ROS dei Carabinieri, Mario Parente

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione comandante del ROS dei Carabinieri, Mario Parente.

Mario PARENTE, *comandante del ROS dei Carabinieri*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

(I lavori della Commissione procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (*M5S*), Elisa BULGARELLI (*M5S*).

Mario PARENTE, *comandante del ROS dei Carabinieri*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05

Audizione di Cesare Puccioni, presidente della Federchimica, e di Claudio Benedetti, direttore generale della Federchimica

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Cesare Puccioni, presidente della Federazione nazionale dell'industria chimica, e di Claudio Benedetti, direttore generale, accompagnati dall'ingegnere Gerardo Stillo, componente della giunta, e dalla dottoressa Alessandra Pellegrini, responsabile dell'area ambiente e sicurezza impianti.

Cesare PUCCIONI, *presidente della Federazione nazionale dell'industria chimica* Alessandra PELLEGRINI, *Federazione nazionale dell'industria chimica*, e Gerardo STILLO, *Federazione nazionale dell'industria chimica*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Piergiorgio CARRESCIA (*PD*), Miriam COMINELLI (*PD*), Alberto ZOLEZZI (*M5S*), i senatori Laura PUPPATO (*PD*) e Paolo ARRIGONI (*LN-Aut*), nonché il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gerardo STILLO, *Federazione nazionale dell'industria chimica*, Alessandra PELLEGRINI, *Federazione nazionale dell'industria chimica*,

e Claudio BENEDETTI, *direttore generale della Federazione nazionale dell'industria chimica*, rispondono ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 14,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha deliberato la missione nella provincia di Roma, già prevista per il prossimo 7 luglio, avrà luogo mercoledì 22 luglio.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 2 luglio 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore della Direzione Centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, Giancarlo Verde, sull'attuazione delle procedure di dissesto e riequilibrio finanziari degli enti locali

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, i senatori Federico FORNARO (*PD*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD*), nonché il deputato Roger DE MENECH (*PD*).

Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Verde per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,30 alle ore 9,35.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 426 di martedì 30 giugno 2015, seduta n. 218 della Commissione giustizia (2^a), sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 26, ultimo capoverso, sopprimere le parole: «CUCCA (PD) – che fa proprio anche l'emendamento 1.7 –»;

– alla pagina 26, ultimo capoverso, seconda riga, dopo le parole: «fa propri anche gli emendamenti» inserire le seguenti: «1.7.»;

– alla pagina 54, diciassettesima riga, sostituire il firmatario «Cucca» con «Malan»;

– alla pagina 55, quarta riga e quattordicesima riga, sostituire il firmatario «Stefani» con «Malan».

